

L. 7 novembre 1949, n. 857 ⁽¹⁾.

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1949, n. 279.

⁽²⁾ Le norme di questa legge sono in vigore in quanto compatibili con la [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII. Vedi, anche, l'art. 22, [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), riportato alla voce Regioni.

1. L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previsto dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella [legge 2 giugno 1939, n. 739](#), e 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

2. I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

Sono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semiautomatici che siano dotati:

- 1) di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;
- 2) di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

3. Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con materiali contenenti piombo o altre sostanze tossiche.

4. Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i 1000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

È prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore ai 3000 abitanti ⁽³⁾.

(3) Vedi, ora, art. 3, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

5. I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste alle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

6. L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro (3).

(3) Vedi, ora, art. 3, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

7. La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in iscala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

8. Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

a) per molini che possono macinare giornalmente (4):

(4).

b) per i panifici che possono produrre giornalmente (5):

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
fino a 5 quintali di pane. . . .	L. 600	500
» a 10 » »	» 1.200	1.000
» a 50 » »	» 2.500	2.000
» a 100 » »	» 6.000	5.000
oltre i 100 » »	» 10.000	8.000

Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

(4) La misura delle tasse è ora stabilita dal n. 122 Tab. A allegata al Testo unico della tasse sulle concessioni governative approvato con [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#).

(4) La misura delle tasse è ora stabilita dal n. 122 Tab. A allegata al Testo unico della tasse sulle concessioni governative approvato con [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.](#)

(5) Vedi, ora, art. 6, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

9. Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo (6).

(6) Vedi artt. 7-11, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

10. Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni (6).

(6) Vedi artt. 7-11, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

11. La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce «pane» (6).

(6) Vedi artt. 7-11, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

12. Le imprese, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi (6).

(6) Vedi artt. 7-11, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#), riportata al n. VIII.

13. È vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al Sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, la temporanea vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni la rendano opportuna (6/a).

(6/a) Vedi, ora, l'art. 11, [L. 31 luglio 1956, n. 1002.](#)

14. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge riferiscono anche al Ministero predetto.

15. Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Vedi, ora, l'art. 13, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#).

16. I contravventori alle disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 5.000.000 ^(7/a).

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli artt. 5 e 12, agli artt. 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo della sanzione amministrativa ^(7/b) prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento. L'oblazione estingue l'azione penale ^(7/c).

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'art. 8 il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni ⁽⁸⁾.

^(7/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della legge sopracitata.

^(7/b) In origine «ammenda».

^(7/c) Vedi, ora, l'art. 16, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

⁽⁸⁾ Vedi, ora, l'art. 14, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#).

17. I panifici e molini attualmente in esercizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954.

Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al disopra di m. 700 sul livello del mare.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente art. 9.

Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare ⁽⁹⁾.

(9) Per i panifici, vedi gli artt. 15 e 17, [L. 31 luglio 1956, n. 1002](#).

Il termine per la trasformazione degli impianti dei molini è stato prorogato dall'articolo unico [L. 11 luglio 1956, n. 778](#), (Gazz. Uff. 1 agosto 1956, n. 191), che ha così disposto:

«I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della [legge 7 novembre 1949, n. 857](#), devono uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel precedente articolo, non possono più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste della [legge 7 novembre 1949, n. 857](#), e successive modificazioni».

18. Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

19. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.